

Covid-19 e infortunio sul lavoro: rischio "danno differenziale" | Repubblica.it

16 Maggio 2020

ROMA - La responsabilità non è oggettiva, non può essere presunta e devono essere provati il dolo o la colpa: solo in questo caso il datore di lavoro può essere responsabile in sede civile e penale se un dipendente ha contratto un'infezione da Covid-19. Eppure i rischi per il datore di lavoro "virtuoso" ci sono, a cominciare da quello del riconoscimento del "danno differenziale": è "il maggior danno rispetto a quanto riconosciuto dall'ente previdenziale", spiega l'avvocato giuslavorista Roberta Di Vieto, partner di **Pirola Pennuto Zei & Associati**. Proprio per questo, le associazioni imprenditoriali chiedono con forza norme chiare che escludano ogni responsabilità presunta o oggettiva da parte del datore di lavoro in caso di contagio. E il ministero del Lavoro dà loro ragione: "Proprio per fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni, i tecnici del mio Ministero e dell'Istituto sono impegnati nell'elaborazione di un nuovo documento che fornisca più specifici chiarimenti su questo tema", assicura la ministra Nunzia Catalfo.

In teoria infatti il datore di lavoro che mette in atto tutte le norme previste dalla legge, dai protocolli di sicurezza nazionali e da quelli aziendali non ha nulla da temere, neanche se è accertato che un lavoratore abbia contratto il virus in azienda (circostanza difficile da provare, tranne nei casi in cui si presume per legge, dalle professioni mediche a tutte quelle esposte al contatto col pubblico, dal banconista al receptionist). Però, spiega l'avvocato Di Vieto, dal momento che l'art.42 del Decreto "Cura Italia" equipara il contagio da coronavirus all'infortunio sul lavoro, oltre a chiedere il risarcimento del danno differenziale, il lavoratore contagiato o i suoi familiari potranno "esercitare l'azione penale nei confronti del datore di lavoro per lesioni e omicidio colposo, laddove dal contagio dovesse derivare la morte del lavoratore".

Sicuramente l'azienda deve "adottare tutte le misure di sicurezza del caso al fine di poter eventualmente dimostrare nelle sedi competenti, di non essersi resa concretamente responsabile di nessuna violazione ai propri doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Ma nonostante questo, anche per tranquillizzare le aziende, che hanno già sofferto ingenti danni economici e che hanno dovuto

affrontare spese imponenti per l'adozione delle misure di sicurezza, sarebbe più che opportuno, conclude la giuslavorista, che in questo momento "gli interventi normativi assicurino maggiore certezza giuridica. Il rispetto delle previsioni e, in particolare, delle prescrizioni contenute nei protocolli emanati dallo stesso governo, deve portare come conseguenza automatica l'impossibilità di ascrivere una responsabilità di qualsiasi natura all'imprenditore. Contestualmente, al fine di garantire la doverosa e massima tutela del lavoratore sul luogo di lavoro, devono essere assicurati i controlli sulla puntuale ed effettiva applicazione dei Protocolli". Anche questa è in effetti una questione che il governo si è già posto: da quando è cominciata l'emergenza virus, tutti i controlli dell'Ispettorato del lavoro sono stati indirizzati verso il rispetto dei protocolli di sicurezza.

L'intervento chiarificatore atteso dalle imprese sarà una circolare, non l'ennesimo decreto perché, chiarisce l'Inail, i presupposti del risarcimento da parte dell'Istituto nel nostro ordinamento non coincidono con i presupposti per rivalersi sul datore di lavoro: "Il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto - si legge in una nota diffusa ieri, che preannuncia la circolare che a breve verrà pubblicata con il ministero del Lavoro - non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso".